

Alert

Contenzioso - Review

Giustizia rallentata (ma salva).

Nemmeno l'amministrazione della giustizia, ovviamente, è esente dagli effetti del COVID – 19.

Differimento e rallentamento dell'attività giudiziale. A seguito di due successivi provvedimenti, dovuti al perdurare dell'epidemia, alla data odierna le previsioni normative relative all'amministrazione della giustizia prevedono due distinti momenti temporali, cui si applicano norme distinte. Sia pure con norme specifiche diverse applicabili ai procedimenti civili, penali e amministrativi – che rendono possibile aprire una casistica e disquisire quasi all'infinito – vi sono linee generali trasversali, applicabili a tutti i giudizi.

- **Fino al 15 aprile: nessuna udienza e sospensione dei termini.** In un primo periodo, che va dal 9 marzo al 15 aprile è previsto:

- i. il rinvio delle udienze. Il concetto generale è che l'apertura degli uffici giudiziari sia contenuta nel minimo indispensabile fino al 15 aprile: in pratica rimane aperto solo un presidio minimo, per gli atti assolutamente indifferibili. Tutte le udienze vengono rinviate d'ufficio ad una data successiva al 15 aprile.

Come ogni regola, ha le sue eccezioni: le urgenze. Queste - tali da rendere possibile la celebrazione dell'udienza anche nel periodo tra il 9 marzo e il 15 aprile – sono di due tipi: quelle previste *ex lege* (quali ad esempio particolari procedimenti riguardanti i minori, o gli stranieri, o trattamenti sanitari obbligatori, o la sospensione dell'efficacia esecutiva delle sentenze; o i processi a carico di detenuti, o per la convalida dell'arresto) e quelle ad istanza di parte, su cui decide il Giudice, con provvedimento non impugnabile. Si tratta comunque, almeno in ambito civilistico, di un ristretto numero di procedimenti.

In ambito amministrativistico, la situazione delle urgenze è trattata diversamente. Nel processo amministrativo, com'è noto, le urgenze prevedono la richiesta di provvedimento cautelare: nel periodo fino al 15 aprile (ferma restando la possibilità della richiesta di provvedimento cautelare monocratico normalmente prevista per i casi di indifferibilità) le richieste cautelari sono decise fuori udienza, con provvedimento monocratico, ma nel rispetto dei termini ordinariamente previsti per la fissazione dell'udienza in camera di consiglio, a tutela del contraddittorio.

Inoltre, per i giudizi in cui risulti già fissata udienza – cautelare o di merito - nel periodo tra il 6 e il 15 aprile, è possibile il passaggio in decisione allo stato degli atti, su richiesta congiunta delle parti.

Daniela Jouvenal Long, Partner

E: d.jouvenal@nmllex.it

T.: +39 06 695181

Per chiarimenti o informazioni potete contattare l'autore oppure il Vostro Professionista di riferimento all'interno dello Studio

www.nunziantemagrone.it

Alert

Contenzioso - Review

- ii. La sospensione dei termini. Per lo stesso periodo nel quale non si celebrano udienze si applica la sospensione dei termini. Ciò significa che quel periodo non è computato nei termini per il deposito di atti o memorie, ma nemmeno – prevede esplicitamente la norma – per l’avvio di un giudizio di impugnazione, o per la presentazione di un ricorso amministrativo.

In pratica, così come avviene per il periodo di sospensione feriale ordinario previsto per il mese di agosto, c’è un lasso di tempo che è ininfluenza ai fini del decorso dei termini. Anche in questo caso vi sono alcune peculiarità, ma la sostanza della previsione normativa è che si beneficia di un periodo di 38 giorni in più, in considerazione del fatto che presumibilmente per quel periodo ci sono difficoltà, senza che vi sia bisogno di provare di essere incorsi in decadenza senza colpa, come invece avviene in regime originario. Ciò vale non solo per i termini cd “in avanti”, per cui è semplice comprendere il funzionamento, ma anche per quelli cd “a ritroso”, cioè quelli in relazione ad una udienza prima della quale deve essere effettuato un adempimento (tipicamente, il deposito di atti o documenti): qualora il termine “a ritroso” cada nel periodo di sospensione, l’udienza - pur se fissata dopo il 16 aprile - dovrà essere differita. Così prevede la norma, che tuttavia lascia dubbi (o, meglio, preoccupazioni) all’interprete qualora il termine venga a scadenza senza che vi sia stato provvedimento di differimento. Lo spirito della norma pare tuttavia chiaro.

- **Dal 16 aprile al 30 giugno: cambiano le modalità.** Per il periodo dal 16 aprile al 30 giugno, i capi degli uffici giudiziari adottano misure organizzative che consentano il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, tra cui ovviamente quelle miranti ad evitare assembramenti all’interno dell’ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone.

Tra le misure che i capi degli uffici giudiziari possono adottare vi è quella abbastanza ovvia di prevedere un accesso contingentato agli uffici, da organizzarsi per esempio su appuntamento e previa prenotazione. Ma è più interessante quanto può essere deciso relativamente alle udienze, almeno in ambito civile (e penale). Infatti, in aggiunta alla possibilità di differire tout court le udienze ad una data successiva al 30 giugno 2020, vi è quella di tenere le udienze “a porte chiuse”, anche quelle normalmente “pubbliche”; di prevedere là ove possibile il solo deposito di note scritte per una successiva decisione del giudice fuori udienza; ma anche quella di tenere le udienze in collegamento telematico tra giudice/i e avvocati: che è certo una grossa novità. Quanto questo possa accadere in concreto, solo la pratica potrà dirlo. Ma la previsione normativa è già un notevole passo.

Anche per questo periodo, la giustizia amministrativa prevede regole parzialmente diverse.

Infatti restano fermi i poteri dei capi degli uffici in materia di organizzazione degli uffici stessi e del relativo accesso, nonché quello del rinvio delle udienze a dopo il 30 giugno, analoghi a quelli previsti per la giustizia civile e penale. Ma il regime applicabile alle udienze è diverso.

Daniela Jouvenal Long, Partner

E: d.jouvenal@nmllex.it

T.: +39 06 695181

Per chiarimenti o informazioni potete contattare l’autore oppure il Vostro Professionista di riferimento all’interno dello Studio

www.nunziantemagrone.it

Alert

Contenzioso - Review

In particolare, è previsto che tutti i giudizi per i quali sia fissata udienza in detto periodo passino in decisione allo stato degli atti (quindi senza che si tenga una udienza con la presenza fisica o telematica di giudici e avvocati), salvo la possibilità di depositare note scritte in termini molto stretti - due giorni liberi prima dell'“udienza”.

Il collegamento telematico è (ora, non originariamente) previsto per i soli giudici, che così collegati sono da considerare riuniti in camera di consiglio.

Clausola di salvaguardia. Va, infine, notato che sia per quanto attiene alla giustizia civile e penale, sia per quella amministrativa, esiste una norma che stabilisce – sia pure, anche in questo caso, in maniera parzialmente diversa tra loro – che non si incorra in prescrizione o decadenza qualora non sia stato possibile esercitare un diritto come conseguenza delle misure organizzative (necessariamente restrittive) adottate dai capi degli uffici giudiziari nel periodo fino al 30 giugno.

L'interpretazione della portata concreta della norma, cioè di quale caso specifico possa contemplare, non è agevole: ma è evidente la finalità di tutelare al massimo la possibilità di accesso alla giustizia. Se è prevedibile che ciò provochi discussioni e lasci spazio a decisioni caso per caso, è pur vero che si tratta di norma posta a tutela di un diritto, e come tale invocabile ogniqualvolta questo sia stato compresso.

Conclusioni. Allo stato, sembra potersi dire che le norme dettate dall'emergenza non comportano di per sé un gran rallentamento della giustizia, considerati i suoi tempi “normali”, anche se bisognerà vedere l'applicazione che ne verrà fatta in concreto. Ma la vera sfida che il Covid - 19 lancia all'amministrazione della giustizia è quella di sapere e volere imboccare strade nuove, che portino all'auspicata (a prescindere dall'epidemia) accelerazione dell'amministrazione della giustizia, ma senza che ciò comporti né una compressione del diritto di accedere alla giustizia stessa, né limitazione alcuna nell'esercizio del diritto di difesa.

01.04.2020

La presente Newsletter ha il solo scopo di fornire aggiornamenti e informazioni di carattere generale. Non costituisce pertanto un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza legale specifica.

Daniela Jouvenal Long, Partner

E: d.jouvenal@nmlex.it

T.: +39 06 695181

Per chiarimenti o informazioni potete contattare l'autore oppure il Vostro Professionista di riferimento all'interno dello Studio

www.nunziantemagrone.it